



Procura Generale della Corte di cassazione

N. 19232/2019 R.G.

IL PUBBLICO MINISTERO

Vista l'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione proposta dalla dott.ssa X1 nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di Bari iscritto al n. 15328/2017 R.G.;

letti gli atti, il ricorso incidentale proposto dal Prof. X2 e il controricorso per il dott. Y1, osserva quanto segue.

1. I ricorrenti sono stati convenuti – con altri, per diverse causali – in giudizio nel settembre 2017 dal dott. Y1, con richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale patrimoniale e non patrimoniale, in relazione ad attività da essi svolte quali componenti (due su tre: togato, la dott.ssa X1; laico, il prof. X2; non è stato invece chiamato in giudizio il terzo componente, anch'esso togato) della Commissione istruttoria prevista dall'art. 33 della legge n. 186/1982, nominata nell'ambito del procedimento disciplinare svolto dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (da qui, anche CPGA) a carico del dott. Y1, già Consigliere di Stato; procedimento poi conclusosi con provvedimento di destituzione dalla magistratura amministrativa adottato in data 12 gennaio 2018 dal CPGA, su conforme parere dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e reso

efficace con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2018.

Premessa una sintesi dello svolgimento processuale e dell'*iter* del procedimento disciplinare presupposto svolto a carico dell'attore, entrambi i ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, svolgendo (con considerazioni tra loro essenzialmente sovrapponibili e per questo affrontate unitariamente) un primo e centrale ordine di argomentazioni:

(a) con motivo comune a entrambi i ricorsi, si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, in forza degli artt. 7, 133, 135 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e altresì dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. La pretesa risarcitoria del dott. Y1 – si afferma – è direttamente ed esclusivamente imperniata su doglianze che riguardano la regolarità del procedimento disciplinare e, per conseguenza, del relativo provvedimento conclusivo, segnatamente per quanto riguarda talune attività di carattere istruttorio precedenti la determinazione finale: dunque attiene a una posizione di interesse legittimo, quello alla regolarità procedimentale, che concerne l'operato dei convenuti non a titolo individuale ma in quanto membri della Commissione nominata dal CPGA, *ex* art. 33 della legge n. 186/1982, con il compito di procedere agli accertamenti preliminari e poi, una volta esclusa l'archiviazione del procedimento, all'istruttoria inerente, finalizzata alla successiva decisione conclusiva presa dal Consiglio di Presidenza nella sua interezza (art. 34 della legge n. 186/1982). Per questo, la domanda risarcitoria, lungamente sviluppata nell'atto di citazione del dott. Y1 ma sempre con riguardo ad asserite violazioni procedurali poste in essere dalla Commissione, involge atti o comportamenti – endoprocedimentali – comunque ricollegabili all'esercizio (in ipotesi, illegittimo) di potestà pubblica a connotato autoritativo, assoggettato alla giurisdizione amministrativa in base all'art. 7 del c.p.a., sulla linea già espressa dalle note

W

decisioni della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006. Gli “atti, dichiarazioni, comportamenti” che a più riprese sono menzionati nella domanda giudiziale del dott. Y1 esprimono dunque l’esercizio di una funzione pubblica e si pongono in rapporto di causalità immediata con i pregiudizi lamentati dall’attore; ciò ne attrae la cognizione nell’orbita della giurisdizione amministrativa, che del resto – si sottolinea nei ricorsi – è stata successivamente adita nel 2018 dallo stesso dott. Y1, con un ricorso dinanzi al competente TAR del Lazio per l’impugnazione del provvedimento finale di destituzione adottato dal CPGA e degli atti presupposti della Commissione istruttoria; ricorso, si osserva, svolto con censure del tutto sovrapponibili a quelle formulate nel giudizio civile e nel quale il dott. Y1 ha espresso riserva di richiesta di condanna risarcitoria spettante alla giurisdizione di quel giudice amministrativo (*ex art. 30 c.p.a.*), ossia la medesima pretesa azionata (prematuramente) davanti al giudice ordinario nel giudizio *a quo*.

Sotto altro profilo, si assume in ogni caso che la controversia rientrerebbe nella sfera del giudice amministrativo in quanto involge una controversia relativa al rapporto di lavoro del magistrato destituito, a norma dell’art. 133 c.p.a. in relazione all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (trattandosi di personale in regime di diritto pubblico), spettante al TAR del Lazio secondo la regola di competenza inderogabile posta dal successivo art. 135 c.p.a. quanto ai “provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati al CPGA”;

(b) con un diverso motivo, svolto nel solo ricorso della dott.ssa X1, si predica altresì il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. sotto il distinto profilo della improponibilità dell’azione di danno, a norma degli artt. 2 e 4 della legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Posta l’applicabilità di detta legge ad ogni ordine di giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile) e considerato che oggetto della

controversia azionata dal dott. Y1 è un assieme di attività esercitate dalla dott.ssa X1 nella sua veste di magistrato amministrativo, componente elettivo dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, e nell'esercizio di funzioni – quelle di componente della già citata Commissione – proprie di detto *status*, si sostiene che, sia soggettivamente che oggettivamente, la controversia ricada nel terreno di applicazione della legge n. 117/1988 e dunque debba essere rivolta esclusivamente verso lo Stato, non verso il singolo magistrato, come stabilito dall'art. 4 della legge n. 117.

2. L'Ufficio reputa che la controversia in esame appartenga alla giurisdizione ordinaria, per le ragioni – e con le precisazioni – che sono sintetizzate di seguito.

2.1. La definizione di questa – come di ogni altra – istanza per regolamento di giurisdizione deve muovere dal consueto criterio della individuazione del cd. *petitum* sostanziale, in relazione alla sua *causa petendi*. Individuazione che spetta alla Corte regolatrice di svolgere, con pienezza di poteri di apprezzamento.

2.2. Entrambi i ricorrenti ravvisano, con la censura comune e centrale ch'essi pongono, una iniziativa risarcitoria dell'attore il cui oggetto viene identificato nell'operato della Commissione incaricata degli accertamenti preliminari e dello svolgimento dell'attività istruttoria, secondo la disciplina procedimentale posta dagli artt. 33-34 della legge n. 186/1982 e svolta nel Capo VI del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza adottato il 6 febbraio 2004, con le successive modifiche ed integrazioni (artt. 40-42).

A tale riguardo, essi sottolineano il sistematico riferimento, nella domanda di danno dell'attore, all'operato della Commissione nella sua interezza, quest'ultima essendo molte volte menzionata nell'atto di citazione in giudizio con riguardo alla congerie di violazioni lamentate dal dott.

Y1, tutte riconducibili a profili di (il)legittimità dell'azione amministrativa dell'organo: violazioni di procedura; utilizzazione di prove illegali; nullità per genericità delle contestazioni disciplinari; “pregiudizio” dei componenti della Commissione e prosecuzione dell'attività nonostante l'istanza di riconsuazione (nei confronti dei convenuti); modalità di acquisizione di elementi istruttori; violazioni in ordine all'accesso ai documenti del procedimento. Violazioni tutte compendiate nella critica in termini di “abuso” della funzione disciplinare, svolta – si afferma nella citazione – con “sviamento” del potere pubblico.

Una impostazione, questa, accreditata perfino dalla struttura discorsiva della domanda giudiziale, ripartita in sezioni titolate secondo categorie di vizi propri dell'agire amministrativo (“Illegittimità del procedimento”, “Nullità della contestazione”, “Abuso del potere”).

E per avvalorare questa considerazione di fondo, i ricorrenti annotano la sostanziale identità delle doglianze poste nella citazione rispetto a quello successivamente poste, una volta concluso il procedimento disciplinare, con l'impugnazione di annullamento del provvedimento di destituzione e degli atti ad esso presupposti dinanzi al TAR (il ricorso del Prof. X2 si fa carico di fornire un quadro comparativo-testuale di questa identità, pagg. 10-11).

2.3. Il rilievo è esatto sul piano descrittivo, ma non appare decisivo ai fini della soluzione della presente questione di giurisdizione.

È vero che l'atto introduttivo del giudizio civile fa ripetutamente riferimento alle violazioni procedurali lamentate, ascrivendole alla Commissione nel suo assieme¹, e che per questo versante della domanda l'attore individua il soggetto al quale sarebbe possibile addebitare, anche in termini potenzialmente risarcitori, dette violazioni nell'organo-Commissione

4.

¹

Esemplificativamente, si rinvia alle pagg.:50, 51, 52,53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 76, 80, 83, 84, 90, 95 della domanda giudiziale del dott. Y1, *sub* all. 36 del fascicolo del ricorso principale.

(organo interno ed eventuale del CPGA, a composizione variabile e con competenza delimitata agli accertamenti, preliminari e poi, dopo l'avvio dell'azione, istruttori). Ma è altrettanto vero che alla pur consistente messe di asserite violazioni in parola *non* si associa alcuna pretesa, patrimoniale o non patrimoniale, nei riguardi del soggetto pubblico Commissione (né del CPGA): si vedano le conclusioni della citazione in giudizio, in cui – a parte le domande azionate nei confronti dell'allora esponente, della di lui figlia e di altro soggetto privato, che non vengono qui in rilievo come ragioni per dubitare della giurisdizione ordinaria – il dott. Y1 formula e quantifica le proprie richieste² esclusivamente nei riguardi del Prof. X2 e della dott.ssa X1, attraverso il richiamo all'"illecito A" del quale si tratta nella corrispondente sezione dell'atto, e specificamente nel paragrafo "A1", titolato alla "condotta *illecita* del Prof. X2 e della Cons. X1"³.

In altri termini, il dott. Y1 ha bensì svolto una assai consistente serie di rilievi e di addebiti di violazioni procedurali nei riguardi della Commissione del CPGA, che sarebbero state realizzate nella fase dell'accertamento preliminare e poi in quella dell'acquisizione istruttoria, prima della definizione del procedimento a suo carico; ma non ha fatto corrispondere a questo argomentare una pertinente *domanda*, non ha cioè chiamato in causa l'amministrazione alla quale pure ha attribuito quelle violazioni; e in questo senso, al di là della valutazione che si voglia dare della utilità o pertinenza in causa di tale esposizione, *non* ha anticipato se non lessicalmente alcune delle medesime questioni poi poste nella sede propria, vale a dire in sede di impugnazione di legittimità dinanzi al TAR⁴, sicché da questo punto di vista non potrebbe affermarsi che la controversia

W

² Atto di citazione, pag. 119 segg., *sub* D).

³ Una autonoma doglianza di violazione della normativa in tema di trattamento di dati personali e violazione della *privacy*, pur posta (Sezione B-2, pag. 112) è tuttavia espressamente esclusa dallo stesso attore dal contesto della pretesa risarcitoria, demandata – vi si afferma – a separata sede (pag. 122).

⁴ V. il relativo ricorso, *sub* all. 35 fascicolo ricorrente principale.

debba trasferirsi in capo alla giurisdizione amministrativa, per la ragione che, in relazione a tali censure, semplicemente non è stata incardinata alcuna controversia in sede civile.

Sotto questo profilo, quindi, l’iniziativa “anticipata” in sede civile del dott. Y1 rispetto all’esito del procedimento disciplinare non rappresenta e non esprime né una richiesta di accertamento e dichiarazione della illegittimità dell’azione amministrativa svolta dalla Commissione di cui all’art. 33 della legge n. 186/1982 né la domanda di condanna *ex art. 30 c.p.a.* che egli si è espressamente riservato di proporre dinanzi al giudice amministrativo, nel proporre il relativo ricorso per annullamento del provvedimento di destituzione.

2.4. Così inizialmente delimitato il perimetro della domanda giudiziale in concreto proposta dall’attore, ne consegue che non potrebbero valere, per sostenere la giurisdizione amministrativa, i numerosi precedenti di legittimità ai quali i ricorrenti fanno riferimento⁵. Tali precedenti hanno tutti riguardo a ipotesi di domande nelle quali vengono in rilievo “provvedimenti, atti, comportamenti”, anche con connotato istruttorio, e riconducibili anche mediatamente all’esercizio del pubblico potere, (ma) “*posti in essere da pubbliche amministrazioni*”, secondo quello che è il disposto – ed il limite – dettato dall’attuale art. 7 del c.p.a., comma 1.

Non è da porre in dubbio il fatto che gli atti e le condotte cui fa riferimento l’attore in ambito civile trovino origine o luogo nello svolgimento delle funzioni, rispettivamente, di Presidente – il Prof. X2 – e di componente – la dott.ssa X1 – della Commissione più volte citata. Ma è fermo, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo

6.

⁵ Quanto al ricorso principale: Cass., S.U., n. 30418/2018 concerne una Regione; Cass., S.U., n. 25978/2016 riguarda un Comune; Cass., S.U., n. 30221/2017 riguarda una Provincia autonoma; Cass., S.U., n. 11292/2015, concerne l’Amministrazione dell’interno; Cass., S.U., n. 13568/2015 ha riguardo a un Comune.

Quanto al ricorso incidentale, oltre alle stesse pronunce sopra citate: Cass., S.U., n. 8722/2018, riguarda un Comune; Cass., S.U., n. 16960/2018 riguarda un’Amministrazione centrale.

cui, una volta esteso (a partire dal d.lgs. n. 80/1998 e poi con la legge n. 205/2000, fino all'attuale assetto del c.p.a., artt. 7, 30, 133) il campo della giurisdizione amministrativa anche alle pretese risarcitorie da lesione delle posizioni soggettive di interesse legittimo – o anche di diritto, nella giurisdizione esclusiva – resta pur sempre fermo il limite intrinseco e non superabile della medesima giurisdizione, quello di non potere includere nel proprio ambito di operatività le controversie nelle quali *non* sia presente il soggetto-pubblica amministrazione, esattamente come non lo è nella presente fattispecie.

L'ampia narrativa della domanda giudiziale del dott. Y1, estesa anche a tutta una serie di doglianze che non riguardano né temporalmente né contenutisticamente l'attività svolta nel corso del procedimento disciplinare dai convenuti in giudizio (come quelle che si appuntano sull'esercizio dell'azione disciplinare, non spettante alla Commissione come tale), rappresenta lo sfondo all'interno del quale egli colloca l'ascrizione di comportamenti *illeciti*, dettati da pregiudizio e volontà persecutoria o vessatoria – dunque, tendenzialmente dolosi – a due dei tre componenti della Commissione, per trarne, secondo una correlazione causale che non spetta a questa sede di vagliare, l'interferenza e l'influenza che tali condotte avrebbero svolto rispetto al più generale svolgimento del procedimento disciplinare e al relativo esito provvedimentoale e di qui ulteriormente, quali danni-conseguenza, rispetto ai pregiudizi economici (la perdita della retribuzione) e non patrimoniali (patimenti soggettivi, pregiudizio al benessere psico-fisico, danno biologico) che sono indicati nella parte conclusiva della domanda.

I comportamenti assunti a ragione fondante la pretesa risarcitoria sono contenuti nel paragrafo “A1” dell'atto introduttivo della causa, in cui si predica la sussistenza di un “illecito plurioffensivo” commesso, separatamente, dai due commissari; tale “condotta illecita” (così la rubrica

del paragrafo menzionato) si concretizzerebbe in azioni emulative (come il negare l'accesso preventivo agli atti in vista dell'audizione dal dott. Y1 chiesta e ottenuta); in dichiarazioni reputate dall'attore espressive di pregiudizio e di volontà persecutoria perché implicitamente negative quanto a una archiviazione immediata del caso (come l'affermare, il Prof. X2, che il prosieguo dell'istruttoria e del contraddittorio avrebbe consentito di vagliare il fondamento dell'addebito disciplinare; o, la dott.ssa X1, che nel successivo sviluppo istruttorio si sarebbe potuto acquisire un quadro probatorio più completo)⁶; nella creazione di un "clima" di "caccia alle streghe" tale da spostare l'attenzione dell'intero collegio del CPGA, dalla verifica di fatti obiettivi, al sindacato sulle idee dell'incolpato; nella conduzione dell'audizione dell'incolpato in forme vessatorie ed inquisitorie piuttosto che di garanzia; nel "doloso architettare" una contestazione volutamente generica e insuscettibile per questo di adeguata difesa, quanto al capo di incolpazione concernente il ruolo rivestito dal dott. Y1 nella vicenda personale con una allieva di corso; nella dedotta sovrapposizione e confusione, in dichiarazioni del Prof. X2, tra la persona del magistrato e la società a r.l. gerente dei corsi di formazione. Addebiti, tutti questi, che confluiscono in una unitaria ed univoca conclusione secondo la quale i convenuti, "a titolo proprio", dovrebbero dirsi responsabili "ex art. 2043 c.c.", e ciò, secondo una esplicita indicazione dell'attore, "a prescindere se l'illecito commesso, per la sua natura dolosa, abbia interrotto il rapporto funzionale con l'organo di appartenenza", giacché "la [*presente*] azione [*ha ad oggetto*] la condotta delle persone fisiche che hanno avuto la gestione del procedimento, che ha causato la lesione di diritti fondamentali della persona": si veda il paragrafo V, intitolato "la responsabilità civile," pagg. 94-98 dell'atto di citazione in giudizio.

W

⁶ Si veda, sul punto, in particolare pag. 61 dell'atto di citazione.

2.5. È per questa impostazione e per questo contenuto della domanda che essa eccede il terreno della giurisdizione amministrativa.

Non è sufficiente, a radicare detta giurisdizione, la circostanza che il complesso delle condotte che l'attore qualifica in termini di illiceità sia collocato nello svolgimento del procedimento disciplinare e, in esso, specificamente nella fase pre-istruttoria e istruttoria, non decisoria. Una volta che sia predicata, da chi agisce in giudizio, una posizione di diritto pieno nei confronti di un diverso soggetto in proprio, senza che entrino in gioco determinazioni giudiziali sulla illegittimità di specifici atti o segmenti procedimentali, rimesse alla cognizione propria (TAR e Consiglio di Stato) né, di contro, accertamenti di carattere incidentale (disapplicazione) su singoli provvedimenti dell'autorità amministrativa, ma solo condotte – dichiarative, principalmente; ovvero omissive – poste come produttive di pregiudizio, la controversia che è così impostata spetta alla giurisdizione ordinaria.

Essa non potrebbe essere demandata alla giurisdizione amministrativa: la domanda verso un dipendente pubblico per la condanna al risarcimento dei danni, economici e morali, che si affermano derivati da comportamenti arbitrari o illegittimi appartiene al giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un illecito aquiliano tra soggetti (Cass., S.U., n. 4591/2006); né ciò è impedito dalla prospettazione di un danno che derivi *anche* da un atto illegittimo, o illegale, la cui cognizione sotto il diverso profilo della validità amministrativa fuoriesce dal *petitum* (Cass., S.U., n. 5408/2011) e, essendo quest'ultima riservata alla giurisdizione amministrativa, non potrebbe neppure condurre a una *translatio* per connessione, inoperante al livello del riparto di giurisdizioni (Cass., S.U., n. 5914/2008); ed è dunque ipotizzabile la pretesa risarcitoria contro un funzionario pubblico per atti a lui ascrivibili secondo le regole del procedimento amministrativo, ma tale pretesa è conoscibile dal giudice ordinario, sia o non sia affermata *aliunde*

4

l'illegittimità dell'atto o del procedimento di cui si tratta (Cass., S.U., n. 11932/2010).

Non lo potrebbe quindi neppure nel presente caso, per una ragione di ordine costituzionale: quella di non consentire, l'art. 103 Cost., di assegnare alla giurisdizione amministrativa le controversie che non vedano quale parte in causa la pubblica amministrazione in senso obiettivo, perché se si ammettesse questa possibilità verrebbe ad essere intaccato il principio della devoluzione della cognizione sui diritti limitata solo per "particolari materie" e non in via generalizzata, come ha indicato più volte il giudice delle leggi (Corte cost., nn. 204/2004 e 191/2006 citate) e come è stato ribadito negli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto, da ultimo in Cass., S.U., n. 19677/2016; pronuncia, quest'ultima, che, nel saldarsi in linea di continuità con la pronuncia a S.U. n. 13659/2006, del resto, si è fatta anche carico di scrutinare la plausibilità di una lettura allargata dell'art. 7 c.p.a., nel suo riferirsi alla nozione di "potere amministrativo", tale da includervi anche le controversie di un privato con altri soggetti semplicemente perché legati da rapporto organico o di servizio con la P.A., ma ha escluso tale lettura e ribadito il principio sopra detto, predicato proprio dalla medesima norma⁷ nella parte in cui contiene la specificazione delle forme di esercizio del potere ("provvedimenti, atti, accordi, comportamenti") ma (solo) in quanto poste in essere "da una pubblica amministrazione", che dunque deve essere parte del giudizio.

Ragionando diversamente, del resto, nessuna controversia risarcitoria nei confronti di un soggetto legato da relazione organica con l'amministrazione sarebbe mai rimessa al giudice ordinario, che verrebbe estromesso *in toto* dall'intero terreno di applicazione della responsabilità extracontrattuale solo in ragione del dato formale di appartenenza di una parte al comparto

4.

⁷ E in precedenza dal d.lgs. n. 80/1998 e poi dalla legge n. 205/2000, nella portata correttiva delle decisioni costituzionali menzionate sopra.

pubblico. Una conclusione non sostenibile, sia in rapporto alla perimetrazione dell'art. 103 Cost. espressa dagli artt. 7 e 133 c.p.a. sia anche in relazione alla collocazione presso il giudice ordinario – dei diritti – dei giudizi in cui viene in gioco la responsabilità “diretta”, secondo le leggi civili, del dipendente pubblico, *ex art. 28 Cost.*

Il giudizio amministrativo di annullamento del provvedimento di destituzione e degli atti procedurali presupposti potrà essere la sede di una pretesa patrimoniale consequenziale, di danno *da* provvedimento o attività amministrativa, con richiesta di condanna *ex art. 30 c.p.a.*; il giudizio civile qui in parola è indipendente da quello, non ne segue le sorti né interferisce in alcun modo con esso, non investendo la legittimità procedurale e provvedimentale del percorso disciplinare ma solo la qualificazione di alcuni, specifici, comportamenti in termini di illecito aquiliano, produttivo in ipotesi di danno *da* fatto altrui.

2.6. Quanto detto non tocca ovviamente in alcun modo né la plausibilità né la sostenibilità giuridica della prospettazione dell'attore nel caso concreto⁸.

Le molteplici notazioni critiche che sono svolte dagli odierni ricorrenti, sia nei ricorsi per regolamento e sia ancor più nel contesto degli atti difensivi del giudizio *a quo*, per individuare nella vicenda (oltre alla già analizzata sovrapposizione degli argomenti della causa civile con i temi del separato, allora futuro, giudizio di annullamento) talune torsioni funzionali della domanda – quali: la sua proposizione anticipata rispetto all'esito del procedimento, sia al fine della precostituzione *ad hoc* di una pendenza di lite come ragione di ricusazione degli attuali ricorrenti (poi in effetti astenutisi dalla determinazione finale) sia comunque per interferire allora sullo stesso esito del procedimento, con la distribuzione della citazione in giudizio a

W.

⁸ Su cui, per alcuni aspetti analoghi, v. il precedente di Cass., n. 19246/2015.

modo di memoria difensiva finale; o l'arbitraria frammentazione della composizione soggettiva della Commissione, per evocare in causa due soltanto dei relativi componenti e non anche il terzo, nonostante la piena unanimità di azione e di intenti dei membri dell'organo istruttorio – non costituiscono aspetti che possano condurre a una conclusione diversa quanto alle regole di riparto.

Tali aspetti potranno essere oggetto di considerazione in sede propria, da parte del giudice civile chiamato a vagliare il fondamento, fattuale e giuridico, dell'addebito di responsabilità aquiliana verso il Prof. X2 e la dott.ssa X1, e ciò con gli strumenti del rito civile e secondo l'incidenza che il giudice ordinario reputi di assegnare a questi profili all'esito del giudizio.

3. Non può essere seguito, per sostenere la giurisdizione amministrativa esclusiva, l'argomento della riconduzione della controversia alla materia dei rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, *ex art. 133, comma 1, lettera i)*, c.p.a.: in nessun modo la domanda giudiziale del dott. Y1 si esprime quale impugnazione del provvedimento di destituzione – non solo per il suo oggetto, di pretesa di danno da comportamenti, ma prima ancora già solo per la semplice ragione che essa precede la conclusione dell'*iter* disciplinare – e dunque quella domanda non rimette al giudice civile alcun aspetto concernente la cessazione del rapporto di impiego e di servizio che ne consegue; né quindi ha rilievo l'art. 135 c.p.c., che assegna la cognizione delle controversie sui provvedimenti relativi al personale di magistratura amministrativa adottati dal CPGA alla competenza inderogabile del TAR del Lazio – Roma, perché per stabilire la competenza occorrerebbe prima individuare un oggetto di essa, che nella specie manca. Anche il pregiudizio economico prospettato dal dott. Y1 nella causa civile non intercetta del resto – non avrebbe potuto – la cessazione del rapporto di impiego pubblico, bensì aspetti di lucro cessante, per le ricadute impeditive



sulla attività extra-istituzionale connessa alla didattica svolta per una società di capitali (cfr. atto di citazione, pag. 121).

4. Il distinto motivo posto dal ricorso principale, riguardante la inclusione della controversia nel campo delle azioni per responsabilità civile dello Stato per l'attività giudiziaria, *ex lege* n. 117/1988, deve dirsi assorbito, non essendo comunque suscettibile – sulle premesse fin qui dette quanto alla classificazione della domanda ai fini di giurisdizione – di incidere in termini di un diverso riparto ma semmai solo in termini di proponibilità della domanda, aspetto che spetta anch'esso al giudice ordinario affrontare.

Non senza annotare, per completezza, che tale prospettiva appare contraddetta dalla pacifica natura amministrativa dell'intero modulo procedurale disciplinare che riguarda la magistratura amministrativa, secondo la regolazione della legge n. 186/1982, dall'avvio alla determinazione del CPGA, atto finale (impugnabile dinanzi al plesso della giurisdizione amministrativa) reso da organo privo del carattere della giurisdizione (Cass., S.U. n. 7585/2004, n. 5325/2004, n. 5126/2002, n. 1049/2000, n. 710/1999, n. 871/1992; Corte cost., n. 87/2009); e che il connotato pienamente amministrativo del procedimento disciplinare in discorso e, in unione, l'identico connotato dell'organo che ne rende la decisione conclusiva, sono aspetti che collocano l'operato dei componenti del medesimo organo (CPGA o Commissione istruttoria nominata in seno ad esso), anche se di estrazione dal personale della magistratura amministrativa e non "laici", al di fuori della "funzione giudiziaria" alla quale soltanto guarda la legge in materia di responsabilità dello Stato-giudice, nelle varie declinazioni dei possibili errori di giudizio suscettibili di dare adito a una pretesa risarcitoria, non compatibili con la dimensione amministrativa.

5. È infine certamente estranea alla tematica del riparto di giurisdizione la parte di domanda giudiziale di danno rivolta verso altro soggetto privato,

coinvolto in causa per dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese in veste di testimone nel corso del procedimento disciplinare presupposto.

Per questi motivi

il pubblico ministero

visti gli artt. 41 segg., 380-ter c.p.c.,

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio indicato in premessa, nei termini indicati nella parte motiva; con le statuizioni conseguenti.

Roma, 8 ottobre 2019

il sostituto Procuratore generale

(Carmelo Sgroi)



L'AVVOCATO GENERALE
Dott. Marcello MATERA



Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, li 08.10.2019



Assistente Giudiziario
Edi Di Stefano

